Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 marzo 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 *dicembre* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1969
registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 107

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49 Guerra, foglio n. 154 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 26, pagina 718):

DONADON Luigi, da Motta di Livenza (Treviso), caporale.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pagina 4119):

MARIONI Arturo, da Fauglia (Pisa) e non da Fivizzano (M. Carrara), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5774):

QUATTROCCHIO Felice, da Castellazzo Bormida (Alessandria), sergente.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3254):

SELVA Amedeo, da Castelguelfo di Bologna e non da Medicina, soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ASFAHA' Uoldenchiel, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — Quale porta ordini di un comando di battaglione coloniale, sebbene ferito, non abbandonava il posto di combattimento continuando per una intera giornata il regolare servizio. Bellissimo esempio di attaccamento al proprio dovere e di spirito di sacrificio. — Gallabat, 6-9 novembre 1940.

BOTTO ROSSA Roberto, nato il 14 febbraio 1914 a Genova, sottotenente medico cpl., 47ª Sezione di sanità. — Ufficiale medico di reparto staccato di sezione di sanità, per più giorni ininterrottamente sotto intenso fuoco di artiglieria e bombardamenti aerei nemici si prodigava nell'opera di soccorso e sgombero dei feriti con sereno coraggio mirabile abnegazione e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti azioni. — Dubowikoff (Russia), lì 11-16 dicembre 1942.

JOGNA Antonio, nato il 17 aprile 1898, ex centurione DII battaglione coloniale. — Accorso col reparto in rinforzo di scorta a protezione di autocolonna impantanata ed aggredita da forze ribelli, contribuiva efficacemente a disperdere gli aggressori. Nuovamente attaccato all'alba successiva, con esatta visione della situazione ed audace decisione trascinava i propri uomini in fulmineo contrattacco, fugando definitivamente i nuclei ribelli cui infliggeva perdite. — Torrente Ghent, 27 settembre 1940.

(2275)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1491**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 204, relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è modificato nel modo seguente:

L'istituto di impianti meccanici è soppresso e pertanto gli insegnamenti di impianti meccanici e impianti tecnologici sono aggregati all'istituto di costruzioni di macchine;

L'istituto di disegno muta denominazione e assume quella di istituto di costruzioni edili.

Art. 245, relativo alle norme che regolano gli esami degli insegnamenti del corso di laurea in scienze agrarie, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il corso di chimica agraria (biennale) pur restando unito quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comporta due esami distinti, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso ».

Art. 262. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Anestesiologia;
Biochimica;
Embriologia sperimentale;
Oftalmologia comparata sperimentale;
Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale.

Dopo l'art. 524 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo annessa alla facoltà di agraria.

Scuola di specializzazione
in difesa ed utilizzazione del suolo

Art. 525. — E' istituita, presso la facoltà di agraria, la scuola di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo.

Art. 526. — I corsi hanno la durata di due anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo.

Art. 527. — Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie e forestali. Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è di dieci per ogni anno accademico.

Art. 528. — Il consiglio direttivo della scuola è composto dai professori universitari di ruolo che insegnano nella scuola medesima.

Art. 529. — Il direttore della scuola è eletto dai membri del consiglio direttivo della scuola fra i componenti del consiglio medesimo ed è nominato con decreto del rettore. Rimane in carica per un biennio e può essere rieletto.

Art. 530. — Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche:

Insegnamenti teorici:
Geologia applicata;
Topografia;
Catasto geometrico particellare;
Meteorologia ed idrologia;
Fisica del terreno;
Chimica del terreno;
Complementi di idraulica agraria;
Bonifica idraulica e irrigazione;
Sistemazione montane e collinari;
Sistemazione superficiale e scelta delle colture;
Selvicoltura e alpicoltura;
Complementi di meccanica agraria;
Complementi di economia ed estimo;
Riordinamento fondiario ed aziendale;
Miglioramento delle strutture agrarie.

Esercitazioni pratiche:
Apparecchiature e misure fisiche;
Analisi meccanica dei terreni;
Analisi chimica dei terreni;
Rilievi topografici;
Compilazione di carte;
Progetti;
Stime.

Per il conseguimento del diploma è necessario aver superato gli esami relativi alle materie teoriche ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza alle esercitazioni pratiche.

Art. 531. — La commissione per gli esami speciali, composta da tre professori della scuola, è presieduta dal titolare della materia di esame. Il diploma viene conseguito attraverso la discussione di una dissertazione scritta, dinanzi all'intero consiglio direttivo della scuola.

Art. 532. — Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal consiglio della facoltà su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università.

Art. 533. — I programmi di insegnamento sono approvati all'inizio di ogni anno dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 534. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di agraria, e la tassa di diploma nella misura di L. 6000, ai sensi dello art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 152. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1492.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « della Misericordia », con sede in Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « della Misericordia » di Grosseto è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « della Misericordia », con sede in Grosseto, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Grosseto;

due membri eletti dal consiglio comunale di Grosseto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957 e con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1493.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Giovanni di Dio », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Giovanni di Dio », di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Giovanni di Dio », con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

due membri eletti dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 dicembre 1934.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1968, n. 1494.

Mutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara dall'insegnamento di « Igiene » a quello di « Genetica medica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592. e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 607;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Ferrara il 30 luglio 1968, con il quale viene destinato all'insegnamento di « Genetica medica » a decorrere dal 1° novembre 1968 il posto di professore di ruolo convenzionato istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, per l'insegnamento di « Radiologia », poi mutato, con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 607, nell'insegnamento di « Igiene ».

Con il medesimo atto vengono, altresì, adeguati al nuovo costo medio i contributi che il dott. Giacomo Baruzzi, finanziatore del posto medesimo, è tenuto a corrispondere all'Università di Ferrara per il mantenimento del posto anzidetto, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 12 luglio 1951, approvata con il precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1814.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 151. — GRECO

Repertorio n. 176

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, per l'insegnamento di genetica medica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, in questo giorno di martedì trenta del mese di luglio 30-7-1968.

In una sala del rettorato dell'Università degli studi di Ferrara, innanzi a me dott. Pasquale Pericone, nato a Napoli il 16 gennaio 1914, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Ferrara e funzionario delegato con decreto rettorale 3 novembre 1960 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'intervento dei testimoni, avendo i comparenti d'accordo con me, rinunciato alla loro assistenza, sono personalmente comparsi:

Da una parte:

Il prof. Angelo Drigo, nato a Padova il 29 maggio 1907, agli effetti del presente atto domiciliato in Ferrara, via Savonarola, 9, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Università degli studi di Ferrara nella sua qualità e veste di rettore, ai sensi dell'art. 12 dei testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del giorno 15 dicembre 1967, che, previa lettura da me datane alle parti, allego al presente atto sub *A*).

Dall'altra parte:

1) il dott. Giacomo Baruzzi, nato a Massafiscaglia (Ferrara) il 1° marzo 1917, domiciliato a Ferrara;

2) il dott. Giorgio Bissi, nato a Ferrara il 25 aprile 1922, domiciliato a Ferrara, il quale agisce in questo atto nella sua qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara;

3) il dott. Giovanni Malacarne, nato a Ferrara il 7 aprile 1908, domiciliato a Ferrara, nella sua qualifica di direttore generale della Cassa di risparmio di Ferrara; questi ultimi debitamente autorizzati alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara, in data 17 luglio 1968, che, previa lettura da me datane alle parti, allego al presente atto sub *B*).

Premesso

Che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è stato istituito a spese del predetto dott. Giacomo Baruzzi un posto di ruolo destinato all'insegnamento di Radiologia, con la convenzione in data 12 luglio 1951, di rep. n. 11, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1952, n. 109;

che con convenzione aggiuntiva in data 3 marzo 1960, di rep. n. 44, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 607, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1960, n. 162, è stata rinnovata la predetta convenzione destinando un posto di professore di ruolo all'insegnamento di Igiene;

che la Cassa di risparmio di Ferrara si è resa garante dell'obbligazione come sopra assunta con l'anzidetta convenzione del predetto dott. Giacomo Baruzzi, come risulta dall'art. 6 della convenzione sopra citata;

che sia il dott. Giacomo Baruzzi, sia la Cassa di risparmio di Ferrara sono venuti nella determinazione di mantenere i propri rispettivi impegni sopra specificati, a condizione che invece del posto di professore di ruolo di Igiene, sia istituito e finanziato il posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Genetica medica, sempre presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università di Ferrara hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, l'anzidetta richiesta;

Tutto ciò premesso

fra il dott. Giacomo Baruzzi e la Cassa di risparmio di Ferrara, rappresentata come sopra, da una parte, e l'Università degli studi di Ferrara, nella persona del suo rettore prof. Angelo Drigo dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Baruzzi conferma il suo impegno di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre all'Università degli studi di Ferrara, la somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni) più L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % (venti per cento) per il trattamento di quiescenza e previdenza, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di Genetica medica che si intende istituito con effetto dal 1° novembre 1968, in luogo di quello di Igiene.

Art. 2.

La Cassa di risparmio di Ferrara conferma la sua garanzia dell'obbligazione come sopra assunta dal dott. Giacomo Baruzzi

verso l'Università degli studi di Ferrara, nel senso che essa cassa sostituirà il dott. Giacomo Baruzzi qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti previsti e ciò su semplice richiesta dell'università stessa.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni, modalità e impegni della convenzione 12 luglio 1951, di rep. n. 11 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1952, n. 109.

Il presente atto viene steso in carta libera e sarà registrato gratuitamente perchè fatto nell'interesse dell'Università degli studi di Ferrara equiparata a tutti gli effetti alle « Amministrazioni dello Stato » ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia sopra due fogli di cui occupa cinque facciate.

Ne ho dato lettura ai comparenti che da me interpellati lo hanno approvato firmandolo con me.

Angelo DRIGO
Giacomo BARUZZI
Giorgio BISSI
Giovanni MALACARNE

L'ufficiale rogante: Pasquale PERICONE

Registrato a Ferrara, addì 9 agosto 1968 al n. 651 — *Esente*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1495.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Storia della Sardegna » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 1959, n. 12 e la successiva modificazione in data 21 giugno 1967, n. 7;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 22 agosto 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Storia della Sardegna » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 150. — GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia della Sardegna » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

L'anno millenovecentosessantasette, addì ventidue del mese di agosto a Cagliari in una sala del Palazzo della Università degli studi e precisamente negli uffici del rettore; innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 27 giugno 1967 (Allegato « *A* »);

on. Antonio Giagu de Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 1° luglio 1959, n. 29, modificata con legge regionale 21 giugno 1967, n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 giugno 1967, n. 20 (Allegati *B* e *C*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 14 luglio 1967 (Allegato *D*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nello ordinamento degli studi per la facoltà di lettere e filosofia comprende, fra gli insegnamenti, quello di « Storia della Sardegna » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia della Sardegna »;

c) che con legge regionale 15 maggio 1959, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 1° luglio 1959, n. 29, modificata con legge regionale 21 giugno 1967, n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 giugno 1967, n. 20, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia della Sardegna » presso la facoltà di lettere e filosofia (allegati *B* e *C*);

d) che il consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari (Allegato *E*) e il senato accademico della Università medesima (Allegato *F*) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 14 luglio 1967 ha approvato lo schema della convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato *D*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta del 27 giugno 1967 (Allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63 comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia della Sardegna ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere alla Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di « Storia della Sardegna », la somma annua di L. 5.000.000; pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 annue, pari al 20 % del contributo di lire cinquemilioni, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Storia della Sardegna ».

L'Università di Cagliari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'amministrazione regionale avverrà sia su iniziativa del docente e dell'istituto di cui la cattedra di « Storia della Sardegna » fa parte, sia su richiesta della medesima amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti all'amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra suddetta e l'istituto che la comprende saranno tenuti inoltre ad effettuare le ricerche e gli studi che l'amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'amministrazione regionale, il titolare della cattedra e il direttore dell'istituto di cui quella cattedra fa parte.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica italiana che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: Giuseppe PERETTI

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione
Antonio GIAGU DE MARTINI

L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 4 settembre 1967 al n. 10999, vol. 440 - Esatte L. *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969.

Sostituzione del presidente la commissione straordinaria cui spetta decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di procedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 616, contenente norme integrative per l'applicazione della legge precitata;

Visto il decreto presidenziale in data 21 aprile 1968, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione straordinaria, prevista dall'art. 19 della legge 25 luglio 1966, n. 616, cui spetta decidere sulle impugnazioni avverso le deliberazioni della commissione incaricata di procedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente di detta commissione — magistrato di cassazione dott. Vincenzo Catania — essendo il medesimo recentemente deceduto;

Decreta:

Il dott. Salvatore Del Mese, magistrato di cassazione, è nominato presidente della commissione straordinaria di cui in premesse, in sostituzione del dott. Vincenzo Catania, deceduto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

GAVA — TANASSI — SULLO

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Busto Arsizio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1965, con il quale è stato concesso al comune di Busto Arsizio per la durata di anni venti un contributo annuo di L. 27.283.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 febbraio 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Busto Arsizio, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Busto Arsizio dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 22 febbraio 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Busto Arsizio il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 254

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Atina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 29 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1965, con il quale è stato concesso al comune di Atina, per la durata di anni dieci un contributo annuo di lire 2.810.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 29 dicembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Atina, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Atina dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 29 dicembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi

alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Atina il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 239

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cremona, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona;

Considerato che per la provincia di Cremona ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Cremona, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Casalmaggiore, per la zona in sponda sinistra, compresa fra il Po e il confine con la provincia di Parma fino all'argine maestro; per la zona in sponda destra: tutti i terreni compresi fra il Po e i confini con la provincia di Parma;

comune di Cremona, zona a monte della città compresa fra il fiume Po e il suo argine maestro: zona a valle della città compresa fra il Po e il suo argine maestro ivi inclusi i terreni della località Forti e quelli situati tra gli argini di rigurgito del colatore Morbasco;

comune di Gerre de' Caprioli, per la zona in sponda sinistra del fiume, compresa fra il fiume Po e il suo argine maestro ivi inclusi i terreni in località Poderetto situati fra gli argini di rigurgito dei colatori Cerca e Morbasco ed inoltre i terreni a sud della cascina Bugatti posti fra gli argini del colatore Morta, per la zona in sponda destra del fiume: località Isolone;

comune di Gussola, per la zona compresa fra il Po e il suo argine maestro;

comune di Martignana di Po, per la zona compresa fra il Po e il suo argine maestro;

comune di Motta Baluffi, per la zona compresa fra l'argine consorziale del Silva e il Po nonchè il confine con la provincia di Parma;

comune di Pieve d'Olmi, per la zona compresa fra l'argine consorziale Mortino-Fossadone e l'alveo del fiume Po e il confine con la provincia di Parma;

comune di San Daniele Po, per la zona in sponda sinistra, compresa fra l'argine consorziale Mortino-Fossadone, l'argine maestro del Po e l'argine consorziale del Silva, il fiume Po e il confine con la provincia di Parma; per la zona in sponda destra compresa fra il Po e il confine con la provincia di Parma;

comune di Spinadesco, per la zona compresa fra il fiume Po e l'argine maestro ivi inclusa l'Isola Mezzadra nonchè i terreni posti fra gli argini di rigurgito del colatore Riglio;

comune di Stagno Lombardo, per la località Isolone; sponda sinistra del Po: zona laterale al colatore Morta in corrispondenza del comprensorio Isola Provaglio; zona delimitata dal Po, dai confini con le provincie di Piacenza e Parma e l'argine del comprensorio Isola Provaglio, indi tratto argine maestro fino alla chiavica Fossadone, indi dall'argine golenale dei Casotti dalla chiavica Fossadone all'innesto della strada provinciale di Porto Polesine, indi dall'argine consorziale Mortino-Fossadone (a sud del Riservino della tenuta La Pioppa) e dalla strada provinciale di Porto Polesine fino al confine comunale;

comune di Torricella del Pizzo, per la zona compresa fra l'argine del Silva, l'argine maestro e il Po e il confine con la provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Modifiche all'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1964, per quanto riguarda l'ordinamento della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, è modificato come segue:

Ispettorato generale del lavoro marittimo

(Divisione I - Gente di mare)

Iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni nelle matricole - Idoneità fisica - Istruzione nautica - Titoli professionali - Istruzione professionale - Abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali - Disciplina - Reati - Tabelle d'armamento - Tabelle viveri - Igiene, abitabilità e benessere degli equipaggi - Contratti collettivi - Contratti di arruolamento - Regolamenti organici e rapporti di lavoro del personale delle società di navigazione sovvenzionate - Contenzioso - Convenzioni internazionali relative al lavoro marittimo - Ispezioni - Commissione centrale medica di 2° grado - Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi - Commissione centrale per l'esame dei ricorsi contro le decisioni delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale in materia di promozioni.

(Divisione II - Previdenza marinara)

Assicurazioni sociali - Pensioni - Previdenza per il personale delle società di navigazione sovvenzionate - Rapporti con istituti di previdenza ed assistenza - Cassa nazionale per la previdenza marinara - Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare - Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della gente di mare - Assistenza e ricovero di orfani marittimi - Benessere dei marittimi nei porti - Atti di stato civile e di successione - Manifestazioni varie riguardanti la gente di mare.

Ispettorato generale del lavoro portuale

(Divisione III - Lavoro e produttività portuale)

Controllo e disciplina del lavoro portuale - Stato giuridico dei lavoratori portuali - Compagnie e gruppi portuali - Lavoro occasionale - Uffici del lavoro portuale - Estensione della disciplina del lavoro portuale a porti e approdi di minor traffico - Tariffe del lavoro portuale - Tariffe di impresa - Lavoratori soggetti a richiamo alle armi in caso di mobilitazione - Militarizzazione e smilitarizzazione dei lavoratori portuali - Bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali - Vigilanza sugli enti portuali per quanto riguarda il lavoro portuale - Imprese di imbarco e sbarco - Nuove tecniche di maneggio dei carichi - Studi sui metodi che permettono di migliorare l'organizzazione del lavoro ed il rendimento nei porti - Controllo sulle addizionali previdenziali ed assistenziali.

(Divisione IV - Sicurezza del lavoro portuale e organi collegiali)

Commissione medica centrale per i lavoratori portuali - Protezione dei lavoratori portuali contro gli infortuni sul lavoro - Formazione professionale dei lavoratori portuali - Rapporti con enti ed organizzazioni internazionali - Segreteria comitato centrale del lavoro portuale - Segreteria del comitato amministratore del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

Ispettorato generale del bilancio e delle gestioni speciali

(Divisione V - Bilancio e servizi amministrativo-contabili relativi al collocamento della gente di mare - Verifiche ed ispezioni contabili)

Statistiche relative al collocamento della gente di mare - Contributi e sovvenzioni ad enti con finalità attinenti alla Marina mercantile - Assistenza ai naufraghi - Rimpatrio - Sussidi - Medaglie di lunga navigazione - Borsa di studio Luigi di Savoia. Gestione amministrativa degli uffici di collocamento per la gente di mare e movimento ufficiali.

(Divisione VI - Servizi contabili del lavoro portuale)

Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale - Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale - Contributi per il lavoro portuale - Canoni per concessione di esercizio di impresa portuale - Rendiconti e inventari degli uffici del lavoro portuale - Spese per gli uffici del lavoro portuale - Sussidi - Missioni - Ispezioni - Assistenza e benessere dei lavoratori portuali - Case del portuale.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: LUPIS

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1968, con il quale l'on. Anselmo Martoni è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on. Anselmo Martoni, Sottosegretario di Stato per le finanze, dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 134

(2390)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Sostituzione di un segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1965, registrato il 2 agosto successivo, e 9 novembre 1966, registrato il 24 successivo, relativi alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario di detta commissione, dott. Carlo Chirico, assegnato all'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 223, che approva le norme di attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Paolo Tonini, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, in sostituzione del dott. Carlo Chirico.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1969
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 157

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Chempro S.r.l., in Treviglio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 3048 in data 8 marzo 1903, con il quale la ditta Chem-Pro S.r.l. fu autorizzata alla produzione di prodotti chimici da usare in medicina nella propria officina farmaceutica sita in Treviglio (Bergamo), via Bergamo, 1/*A*;

Vista la comunicazione in data 31 gennaio 1969, con la quale la ditta suindicata ha comunicato di aver cessato la propria attività in campo farmaceutico;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nella officina farmaceutica della ditta Chem-Pro S.r.l., sita in Treviglio (Bergamo), via Bergamo, 1/*A*, concessa con decreto ministeriale n. 3048 in data 8 marzo 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

Rimborso anticipato di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1969, n. 21, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 447367 del 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1969, con il quale venne autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 136084, in data 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° marzo 1969 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1969 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1969
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 264

(2559)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori, con sede in Perugia, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1969, registro n. 3, foglio n. 336, l'Associazione provinciale allevatori, con sede in Perugia, è stata autorizzata ad acquistare dai signori Carini Armando e Dottorini Bruna, al prezzo di L. 425 (quattrocentoventicinque) il metro quadrato, un appezzamento di terreno di 8500 mq., sito nel comune di Corciano (Perugia), compreso nelle particelle catastali numeri 98 e 99 del foglio di mappa n. 28 del catasto dei terreni di detto comune, da utilizzare per la costruzione di un centro per il controllo genetico dei suini.

(2330)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Irpinia 60 », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 marzo 1969, la società cooperativa « Irpinia 60 », con sede in Napoli, costituita per rogito Zecchino in data 25 febbraio 1960, repertorio 22228, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(2425)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud-est », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1969, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud-est », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1969.

(2424)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 2 ottobre 1967 all'8 ottobre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.303	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	18.233
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	6.566	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	6.601	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	6.643	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	6.664	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	6.685	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	6.776	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	6.972	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	3.687	zero	714	3.687	5.628	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	5.663	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	5.705	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	5.726	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	5.747	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	5.838	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.034	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	3.296
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	14.483
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.628 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	5.663 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	5.705 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	5.726 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	5.747 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.838 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.034 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	14.483 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	19.027
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (*l*)	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.047	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.106	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56%	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.150	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m-1*) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . : da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

AVVERTENZA

Nelle tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per i periodi dal 12 al 25 giugno 1967 e dal 26 al 30 giugno 1967, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1969 devono essere apportate le seguenti modificazioni:

A) Periodo *dal* 12 *al* 25 *giugno* 1967, pagina 307:

leggere la nota f-1) come segue:

« 1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr ».

B) Periodo *dal* 26 *giugno* 1967 *al* 30 *giugno* 1967, pagina 311:

leggere la nota f-1) come segue:

« 1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr ».

(11438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 20 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,95	629 —	628,90	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
$ Can.	583,65	583,10	583,50	583,15	583,10	583,62	583,15	583,15	583,65	583,30
Fr. Sv.	146,44	146,45	146,4450	146,445	146,35	146,43	146,46	147,445	146,44	146,41
Kr. D.	83,92	83,80	83,82	83,83	83,75	83,91	83,83	83,83	83,92	83,92
Kr. N.	88,05	88,05	88,10	88,05	88,05	88,05	88,05	88,05	88,05	88,05
Kr. Sv.	121,64	121,75	121,75	121,785	121,60	121,63	121,78	121,785	121,64	121,65
Fol.	173,28	173,40	173,42	173,38	173,20	173,27	173,37	173,38	173,28	173,40
Fr. B.	12,51	12,515	12,52	12,5170	12,50	12,51	12,5185	12,5170	12,51	12,51
Franco francese	126,85	126,80	126,81	126,83	126,80	126,85	126,845	126,83	126,85	126,82
Lst.	1503,90	1503,75	1503,75	1503,90	1503,25	1503,80	1503,75	1503,90	1503,90	1504 —
Dm. occ.	156,58	156,50	156,49	156,48	156,45	156,56	156,48	156,48	156,58	156,50
Scell. Austr.	24,31	24,30	24,3150	24,3250	24,30	24,31	24,32	24,3250	24,31	24,32
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,10	22 —	22,07	22,08	22,10	22,07	22,07
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0160	9 —	9,01	9,015	9,0160	9,01	9,01

Media dei titoli del 20 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Ricostruzione)	96,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,325
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,95
1 Dollaro canadese	583,15
1 Franco svizzero	146,452
1 Corona danese	83,83
1 Corona norvegese	88,05
1 Corona svedese	121,782
1 Fiorino olandese	173,375
1 Franco belga	12,518
1 Franco francese	126,837
1 Lira sterlina	1503,825
1 Marco germanico	156,48
1 Scellino austriaco	24,322
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,015

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dei detonatori da mina denominati « B S n. 8 », « detonatori elettrici istantanei », « detonatori elettrici ritardati » e « ritardatori della detonazione di millesimi di secondo ».

I detonatori da mina denominati « B S n. 8 », « detonatori elettrici istantanei », « detonatori elettrici ritardati » e « ritardatori della detonazione di millesimi di secondo », fabbricati dalle fabbriche nazionali Z R R di Vsetin (Cecoslovacchia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto tecnico statale per geometri « G. B. Belzoni » di Padova, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Padova 30 novembre 1968, visto il parere espresso dal provveditore agli studi di Padova, si autorizza il prof. dott. Giuseppe La Via, quale presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto tecnico statale per geometri « Belzoni » di Padova e preside dell'istituto stesso, ad accettare la donazione di lire 1.000.000 (un milione) che il collegio dei geometri di Padova, l'associazione dei geometri della provincia di Padova ed i familiari dei defunti cav.ri uff.li Martignano e Borsetto hanno fatto a favore della detta cassa scolastica per onorare la memoria dei predetti defunti, mediante l'istituzione di un premio di studio.

(2346)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Salerno.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 28 ottobre 1968 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Banca popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 29 aprile 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1967) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 26 aprile 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1968).

(2270)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2460/R/Gab. con cui al sig. Hinteregger Giuseppe di Antonio, nato a Luson il 16 agosto 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 agosto 1965 dal sig. Aldoni Vinzenz, figlio del suddetto, nato a Luson il 1° novembre 1937, residente a Merano, via Parrocchia 28;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2450/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Aldoni Vinzenz, nato a Luson il 1° novembre 1937, residente a Merano, via Parrocchia, 28, viene ripristinato nella forma tedesca di Hinteregger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Kienzl Therese, nata a Merano il 10 maggio 1946, ed ai figli Volkmar, nato a Merano il 23 febbraio 1966 e Andreas Michael, nato a Merano il 17 marzo 1967.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 febbraio 1969

Il Vice Commissario: MASCI

(2273)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la restituzione del cognome in forma originaria presentata dal signor Battisti Giuseppe;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Savogna di Isonzo e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Battisti Giuseppe, nato a Rupa di Savogna addì 14 gennaio 1913, residente a Savogna d'Isonzo, via Duca d'Aosta n. 8, è accordata la restituzione del cognome nella forma originaria da Battisti in Batistic.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma originaria anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Mlac Paola, nata a Razidrto (Jugoslavia) l'8 gennaio 1922, moglie;

Battisti Carla, nata a Rupa di Savogna l'8 gennaio 1950, figlia;

Battisti Slavica in Ferfoglia, nata a Rupa di Savogna il 29 dicembre 1946, figlia;

Battisti Giovanni, nato a Rupa di Savogna il 14 aprile 1954, figlio;

Battisti Darco, nato a Rupa di Savogna il 2 ottobre 1956, figlio.

Gorizia, addì 4 marzo 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(2347)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1968, registrato il 29 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1968;

Letta la nota n. 161 in data 27 gennaio 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Venezia nell'informare che il prof. Luigi Carraro, componente effettivo di quella commissione ha rassegnato le dimissioni dall'incarico propone la sostituzione del prof. Carraro con il prof. Giuseppe Zuccalà, attualmente componente supplente della predetta commissione e la sostituzione di quest'ultimo, nella carica di componente supplente, con il prof. Leopoldo Mazzarolli, dell'Università degli studi di Padova;

Poichè si ravvisano necessarie le dette sostituzioni;

Decreta:

Zuccalà prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Padova, è nominato componente effettivo e Mazzarolli prof. Leopoldo, della stessa Università, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Venezia in sostituzione, rispettivamente, del prof. Luigi Carraro e del prof. Giuseppe Zuccalà.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 297

(2401)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30, ovvero ai 32 anni per i candidati provvisti di diploma di laurea, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non sono in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta ragioneria generale dello Stato, o alle ragionerie regionali dello Stato o alle ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 60° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della stessa ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le ragionerie regionali dello Stato e le ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la sede tra quelle indicate nel successivo articolo 8 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 14 della sopracitata legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6 n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che lo aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

In tale ultimo certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del presedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della ripetuta legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Dovranno, invece, essere legalizzate, ai sensi del successivo art. 16, dai provveditore agli studi, le firme apposte su diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute ed, ai sensi dell'art. 17, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, le firme apposte sugli atti e documenti firmati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri o enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e all'articolo 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di mesi sei, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà lo stipendio previsto per la qualifica iniziale della carriera speciale di concetto (ex coeff. 202), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1969
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 326

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto costituzionale;
3) Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia;
4) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo a L 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente a . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a 55 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n 1291.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . ;
3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . . . ;
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . . ;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;
9) chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di (5) . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . ;

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 8 del bando.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2307)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di venti allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1968-69.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1968, registro n. 18 Finanze, foglio n 32, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1968-69, un concorso per esami per l'ammissione di venti allievi alla Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1968, registro n. 39 Finanze, foglio n. 325, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 9 aprile 1968;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 9 aprile 1968 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1. Patrucco Lanfranco . . . . . . punti 32,00
2. Michelacci Mauro » 27,00
3. Ronci Francesco, nato il 1° novembre 1947 » 26,46
4. Rapanelli Fabio, nato il 22 marzo 1950 . » 26,46
5. Marzeddu Mario . . . . » 26,20
6. Cerreta Francesco . . » 26,13
7. Salvia Francesco, vice brig., nato il 4 dicembre 1942 » 24,00
8. Limpido Oscar, nato il 17 settembre 1947 » 24,00
9. Donna Luigi, nato il 6 marzo 1949 . . » 24,00
10. Caprino Daniele, nato il 18 dicembre 1950 . » 24,00
11. Tuccitto Giuseppe . » 23,33
12. Rabiti Matteo, nato il 1° aprile 1947 . . » 23,00
13. Mezzetti Cesare, nato il 3 luglio 1947 . . » 23,00
14. Leoni Giancarlo, nato il 2 marzo 1948 . » 23,00
15. Saulle Arcangelo, nato il 19 novembre 1948 » 22,66
16. Sanfilippo Calogero, nato il 6 settembre 1949 » 22,66
17. Stella Vincenzo, nato il 27 febbraio 1950 . » 22,66
18. Fontanarosa Francesco, nato il 25 maggio 1947 » 22,33
19. Di Michele Vincenzo, nato il 22 gennaio 1948 » 22,33
20. Occhipinti Guglielmo . . » 22,00

Art. 2.

I candidati suddetti sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1969
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 308

(2448)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1958, n. 57406, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 195, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Lombardia, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31453;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1969, n. 1168, col quale il dott. ing. Marco Rugen, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Milano, è stato nominato membro della citata commissione, in sostituzione del dott. ing. Carlo Via, impossibilitato;

Considerato che il dott Giovanni Guglielminetti, consigliere della Corte dei conti, nominato presidente della commissione esaminatrice predetta, ha declinato l'incarico per motivi di salute;

Ritenuto che in conseguenza occorre provvedere alla sostituzione del predetto presidente;

Decreta:

Il dott. Giovanni Pia, consigliere della Corte dei conti, capo della delegazione regionale di Torino, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giovanni Guglielminetti.

Roma, addì 22 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969
Registro n. 3, foglio n. 29

(2348)

Sostituzione di un membro ed integrazione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1968, n. 57401, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Marche, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31449;

Considerato che il prof. Franco Jossa, nominato membro della commissione predetta, avendo declinato l'incarico a causa di precedenti inderogabili impegni, deve essere sostituito;

Considerato che occorre, altresì, integrare la suddetta commissione di un membro aggiunto per la prova della lingua francese;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Antonino Zingali, incaricato di tecnica delle costruzioni presso l'Università di L'Aquila, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Franco Jossa.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Richter è nominato membro aggiunto per la lingua francese della commissione esaminatrice del citato concorso.

Roma, addì 10 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Registro n. 2, foglio n. 252

(2349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele . . . punti 105,31 su 132
2. Madau Diaz dott. Gaetano . . . . » 95— »
3. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 92,22 »
4. Rianò dott. Enrico . . . . » 91,18 »
5. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 90,45 »
6. Cappelletti dott. Rocco . . . . » 88,27 »
7. Rago dott. Riccardo . . . . » 87,79 »
8. Marchica dott. Gaetano . . . . » 87,36 »
9. Giordano dott. Luigi . . . . » 85,38 »
10. Di Pietrantonio Saverio . . . » 77,50 »
11. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 76,95 »
12. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 76— »
13. Coiro dott. Giovanni . . . . » 74,72 »

14. Lauria dott. Giuseppe	punti 73,68	su 132
15. Costa dott. Antonio Emilio	» 73,13	»
16. Gracili dott. Rino	» 71,88	»
17. Campanella dott. Giovanni	» 71,25	»
18. Fornaciari dott. Raul	» 71,18	»
19. Luciani dott. Antonio	» 69,75	»
20. Cassano dott. Pasquale	» 69,22	»
21. Lombardi dott. Antonio	» 68,77	»
22. Palatiello dott. Vincenzo	» 66,36	»
23. Tollis dott. Aldo	» 63,86	»
24. Gentile dott Giuseppe	» 63,50	»
25. De Angelis dott. Vittorio	» 59,25	»
26. Rossi Eugenio	» 58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2315)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3295 del 18 luglio 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cosenza al 31 gennaio 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Cosenza, dall'ordine provinciale dei medici di Cosenza e dal commissario straordinario del comune di Cosenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bosa dott. Nicola, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Cosenza;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica e metodologia clinica dell'Università di Messina;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Santoro dott. Attilio, ufficiale sanitario.

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina, presso l'istituto d'igiene della Università.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cosenza, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e a quello del comune interessato.

Cosenza, addì 7 marzo 1969

Il medico provinciale: PRISCO

(2352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 681 in data 30 marzo 1968, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esame a tre posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 136 in data 17 gennaio 1969, con il quale veniva disposta l'ammissione delle candidate al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1996 in data 12 ottobre 1968, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla predetta commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1967:

1. Gelso Bianca Maria	punti 63,881
2. Tedeschi Valda	» 54,250
3. Tabarani Fantina	» 51,100
4. Martelli Miranda	» 46,280

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Massa, addì 22 febbraio 1969

Il medico provinciale: CATASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 435, con il quale si approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito la idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esame a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara alla data del 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Massa-Carrara alla data del 30 novembre 1967 e sono assegnate alle condotte ostetriche dei comuni a fianco di ciascuna indicati:

1) Gelso Bianca Maria: Carrara - Avenza;
2) Tedeschi Valda: Fosdinovo;
3) Tabarani Fantina: Zeri.

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio della locale prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Massa, addì 22 febbraio 1969

Il medico provinciale: CATASSI

(2173)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero del 26 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano;

Vista la rinuncia del dott. Angelo Gavazzoni, 1° classificato, presentata in data 4 gennaio 1969;

Considerato che il 2° classificato, dott. Giorgio Ragni, interpellato in merito all'accettazione, non ha fatto pervenire alcuna risposta entro il termine previsto dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Antonio Dossena in data 12 gennaio 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Antonio Dossena, nato a Credera-Rubbiano (Cremona) il 29 febbraio 1932 è nominato ufficiale sanitario del consorzio sanitario di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente decreto.

Qualora, senza giustificato motivo, non dovesse assumere servizio entro il termine suddetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura, e verrà pubblicato per un periodo uguale all'albo del comune di Dalmine, capoconsorzio.

Bergamo, addì 28 febbraio 1969

Il medico provinciale: SUSANNA

(2354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5842 del 5 giugno 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967, nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 1527 del 12 febbraio 1969 con il quale il dott. Giuseppe Avella, medico condotto titolare del comune di Roccagloriosa, avendo ottenuto, il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Moles, dott. Vito, ispettore generale medico;

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Della Corte prof. Matteo, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Salerno;

D'Aniello dott. Ennio, primario medico dell'ospedale civile di S. Arsenio;

Avella dott. Giuseppe, medico condotto titolare del comune di Roccagloriosa.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 18 febbraio 1969

Il medico provinciale: GALLO

(2224)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 6 marzo 1969, n. 3.

Proroga del termine di cui alla legge 27 dicembre 1968, n. 35, concernente: « Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato con la legge 27 dicembre 1968, n. 35, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è prorogato al 30 aprile 1969.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° marzo 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1969

FASINO

(2450)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.